

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di lieviti naturali e residui di lieviti

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 235ª sessione del 22 marzo 1973, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta di direttiva.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 23 marzo 1973.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione non è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 117ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 30/31 gennaio 1974, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente :

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del presidente del Consiglio delle Comunità europee del 23 marzo 1973, riguardante la « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di lieviti naturali e residui di lieviti »,

visto l'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » l'incarico di elaborare il parere e la relazione in materia (decisione del 27 marzo 1973),

visto il programma generale del 28 maggio 1969 per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi delle derrate alimentari derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,

visto il parere formulato dalla sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », nel corso della riunione del 5 dicembre 1973,

vista la relazione presentata dal sig. Bourel,

visto quanto deliberato nel corso della 117ª sessione plenaria del 30 e 31 gennaio 1974 (seduta del 31 gennaio),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE,

all'unanimità, mediante votazione per alzata di mano, in virtù dell'art. 45 del regolamento interno :

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva, tenuto conto delle osservazioni che seguono :

I. Considerazioni di ordine generale

Dopo aver esaminato la proposta di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di lieviti naturali e residui di lieviti, il Comitato può fare le seguenti constatazioni di carattere molto generale :

1. le utilizzazioni dei lieviti sono molteplici ; infatti i lieviti vengono prodotti come « seme » ai fini della produzione mediante coltivazione ; ovvero, vengono utilizzati, in virtù del loro potere di fermentazione nella preparazione di prodotti alimentari o industriali non alimentari, o ancora, dopo un trattamento adeguato, sono utilizzati nella preparazione di alimenti destinati all'uomo o agli animali, data la loro ricchezza biologica e protidica ;
2. i processi di produzione dei lieviti sono vari ;
3. i prodotti finiti offerti agli utilizzatori sono di tipo diverso : i lieviti destinati alla riproduzione o alla fermentazione sono viventi, mentre quelli destinati all'alimentazione vengono qualificati « morti » ;
4. per ciò che riguarda l'alimentazione degli animali in particolare, il tenore di proteine e la carica enzimatica attiva dei lieviti, che possono essere viventi stabilizzati o morti, li rendono un elemento particolarmente interessante per la produzione dei mangimi e ciò in misura tanto maggiore in quanto il fabbisogno di proteine nel mondo non è, neppure lontanamente, soddisfatto ;
5. sembra opportuno prevedere, ogni volta che sia necessario, delle norme comunitarie relative alle caratteristiche dei prodotti finiti messi a disposizione degli utilizzatori.

II. Osservazioni sulla direttiva nel suo insieme

1. Il Comitato reputa che la proposta di direttiva elaborata dalla Commissione presenti alcune complessità, dovute alla presentazione di disposizione, la cui articolazione non possiede sempre la precisione e il metodo che sono necessari ad una esposizione chiara ed esatta, indispensabile alla corretta applicazione delle regolamentazioni comunitarie.
2. Senza voler redigere un nuovo testo il Comitato ritiene che lo schema seguente faciliterebbe la comprensione e l'applicazione della direttiva ;

- a) una definizione generale dei lieviti naturali, del tipo di quella formulata nell'allegato, capitolo I.A. ;
- b) l'enumerazione, con riserva di osservazioni particolari, dei substrati di coltivazione dei lieviti o di produzione dei lieviti viventi e morti, in particolare di quelli riportati nell'allegato, capitolo I.B.4) ;
- c) l'elenco e le definizioni dei tipi di lieviti, tenendo conto delle loro utilizzazioni ;
- d) le disposizioni di carattere particolare che debbano essere applicate ai singoli tipi di lievito nella CEE ;
- e) le disposizioni generali che si applicano all'insieme dei lieviti e che figurano nella proposta di direttiva in diversi articoli.

3. Il Comitato è del parere che se si prendono disposizioni particolari nei confronti dei lieviti utilizzati negli alimenti per animali, tali disposizioni debbano far parte della direttiva allo stesso titolo di quelle relative ai lieviti destinati ad altre utilizzazioni e ciò tenendo conto delle caratteristiche e dei controlli specifici di tali tipi di lieviti.

4. Il Comitato, constatato che alcuni lieviti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari subiscono trattamenti che hanno lo scopo di ridurre il tenore di determinati loro componenti, si pone degli interrogativi sulla classificazione dei prodotti finiti ; la denominazione « residui di lieviti », riportata nella proposta di direttiva (allegato, capitolo II) e che normalmente dovrebbe essere assegnata loro, appare non rispondente alla natura e neppure al fine dei trattamenti ed è perciò una denominazione peggiorativa. Il Comitato è del parere di classificare detti prodotti con una denominazione del tipo « lieviti trattati » e di indicare, all'occorrenza, il risultato del trattamento.

I residui di lieviti classificati e definiti al capitolo II dell'allegato, pur essendo mantenuti, dovrebbero ricevere una nuova definizione.

5. Nuovi sistemi di produzione dei lieviti, basati sulla coltivazione di questi in substrati contenenti idrocarburi saturi (coltivazione su alcani), sembrano aprire oggi prospettive molto interessanti per soddisfare il fabbisogno di proteine. Alcuni prodotti finiti ottenuti nella suddetta maniera, dopo controlli tossicologici e alimentari molto severi e durati molto a lungo, sono stati autorizzati in alcuni Stati membri nella produzione di alimenti per il bestiame. Il Comitato reputa che, allo stato attuale della produzione e degli esperimenti di controllo effettuati sui lieviti in questione, sia necessario stabilire subito che vengano elaborate disposizioni comunitarie riguardanti la commercializzazione di tali prodotti, destinati sia all'alimentazione umana che a quelle degli animali.

La determinazione delle caratteristiche e dei metodi rigorosi di controllo che sarebbero specifici dei lieviti in esame, dovrebbe essere intrapresa non appena possibile, affinché siano fissate delle norme comunitarie prima che si manifestino iniziative di ammissione da parte degli Stati membri le quali non sarebbero coordinate sul piano comunitario.

6. Dall'insieme delle precedenti osservazioni generali, il Comitato giunge alla conclusione che per ben precisare il campo di applicazione della proposta di direttiva, il relativo titolo dovrebbe essere modificato nella maniera seguente :

« Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di lieviti naturali, lieviti trattati e residui di lieviti utilizzati per la preparazione di alimenti o destinati all'alimentazione umana e all'alimentazione degli animali ».

7. Infine, il Comitato si pone interrogativi sull'attributo « naturale » aggiunto al nome lievito in alcune lingue della Comunità (francese, italiano, olandese e inglese). Il lievito è difatti un essere vivente, prodotto per coltivazione, quindi originariamente naturale. Nel capitolo 21.06 la nomenclatura doganale relativa alla tariffa doganale comune distingue, per taluni Stati membri (Italia, Francia) i lieviti naturali dai lieviti artificiali. Il Comitato chiede formalmente che la denominazione « lievito artificiale » scompaia dalla nomenclatura doganale di detti Stati membri. I prodotti così chiamati sono infatti di origine chimica : non presentano alcuna caratteristica specifica dei lieviti, dei quali non hanno le proprietà, fra cui in particolare il potere di fermentazione. Tali prodotti sono « polveri per lievitare » e dovrebbero essere denominati senza alcun riferimento alla parola lievito, come avviene negli altri Stati membri. Ciò permetterebbe, di conseguenza, di eliminare l'attributo « naturale » previsto nel progetto di direttiva.

III. Osservazioni sui particolari della direttiva

Nelle osservazioni particolari il Comitato continua le note di commento che reputa necessario formulare su alcune disposizioni della proposta di direttiva, pur rimanendo dell'opinione che queste disposizioni dovrebbero essere inserite in un testo articolato conformemente alle idee espresse nelle osservazioni generali sotto il punto 2.

Articolo 1

Il Comitato reputa che la definizione debba essere enunciata nell'articolo stesso il quale dovrebbe fare riferimento all'allegato solo per l'elenco dei ceppi dei lieviti.

Tenuto conto dell'opinione espressa circa il titolo della proposta di direttiva (osservazioni generali, punto 6) e senza scartare la richiesta formulata al punto 7 delle osservazioni generali, il Comitato suggerisce la seguente definizione :

« Per lieviti naturali, utilizzati per la preparazione di alimenti o destinati all'alimentazione umana e all'alimentazione degli animali, si intendono le cellule intere di un ceppo di lievito non patogeno o di un miscuglio di più ceppi di lieviti non patogeni, appartenenti alle specie elencate nell'allegato ».

Va inoltre osservato che questi lieviti naturali sono ottenuti o per colture speciali o come sottoprodotti di procedimenti di fermentazione.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 dovrebbero essere soppressi.

Articolo 3, paragrafo 1

La nozione di acqua potabile non è definita in maniera comunitaria ed è inutile e persino rischioso farvi riferimento, tanto più che alcuni componenti dei substrati usati abitualmente sono lontani dall'essere asettici o privi di sali minerali. In ogni modo i processi di produzione dei lieviti prevedono una fase destinata ad eliminare ogni incidente di produzione che potrebbe derivare dall'uso di acqua inquinata.

Articolo 3, paragrafo 2

Il Comitato si chiede quale possa essere la portata delle disposizioni di questo paragrafo, in particolare per quello che riguarda la « modifica della costituzione naturale » dei lieviti. In realtà i lieviti *destinati* all'alimentazione umana subiscono sempre un trattamento che li rende « morti », ciò che chiaramente modifica la loro costituzione naturale.

Sembra perciò che solo i lieviti freschi destinati alla panificazione siano suscettibili di rientrare nel campo di applicazione di questa disposizione, mentre i lieviti secchi attivi non possono rientrarvi, a causa dei trattamenti subiti.

Affinché sia eliminata l'ambiguità di questa disposizione, il Comitato chiede che, nelle disposizioni particolari riguardanti i lieviti utilizzati nella preparazione di alimenti destinati all'alimentazione umana, la nozione di modifica qualitativa o quantitativa della loro costituzione naturale sia sostituita dalla nozione di modifica quantitativa della loro sostanza secca naturale dopo coltura.

Articolo 3, paragrafo 3 a)

Per i lieviti di coltura pura e per i lieviti-seme, che sono oggetto di contratti privati fra laboratori specializzati o fra questi e industrie utilizzatrici, il Comitato ritiene che la disposizione che prevede la presenza di sostanze nutritive nella misura *strettamente necessaria* (indispensabile nel testo francese) non possa essere applicata e domanda che sia lasciato soltanto l'aggettivo *necessario* (in francese *nécessaire*).

Articolo 3, paragrafo 3 b)

Il Comitato manifesta sorpresa per il fatto che le disposizioni di questo paragrafo debbano applicarsi soltanto ai lieviti di panificazione e chiede che vengano applicate anche ai lieviti destinati alle industrie di fermentazione produttrici di alimenti destinati all'uomo, come pure ai lieviti morti destinati all'alimentazione umana.

D'altro canto il Comitato ritiene che, tenuto conto dei processi di produzione, si dovrebbero autorizzare tracce di cloruro di sodio e di prodotti di estrazione in una proporzione da determinare.

Articolo 3, paragrafo 3 c)

Il Comitato reputa che la presenza di emulsionanti in alcuni tipi di lieviti non dovrebbe essere autorizzata senza che, parallelamente, sia stabilito un elenco positivo di tali emulsionanti autorizzati.

Articolo 4, paragrafo 1 a)

Il Comitato è del parere che nella nuova articolazione proposta per la direttiva, l'elenco dei ceppi patogeni dovrebbe seguire l'elenco generale dei ceppi nell'allegato.

Articolo 4, paragrafo 1 b)

Allo stato attuale delle conoscenze è impossibile determinare con sicurezza l'assenza di germi patogeni o di tossine. Il Comitato ritiene che nelle disposizioni di carattere generale applicabili a tutti i tipi di lieviti debba essere inserita una disposizione che precisi che i lieviti non debbano contenere germi patogeni o tossine in quantità pericolose per la salute. Inoltre, il controllo dovrebbe essere effettuato all'uscita dallo stabilimento di produzione.

Articolo 4, paragrafo 1 d), secondo capoverso

L'obbligo di conservare alcuni tipi di lievito ad una temperatura non superiore a 4 °C dal momento della loro produzione fino a quello dell'utilizzazione, viene giudicato dal Comitato inutile e lontano dalla realtà:

— inutile

1. per quello che riguarda i lieviti-seme: essi infatti sono ottenuti comunemente dai produttori di lievito o dai loro utilizzatori in industrie di fermentazione, e in ogni caso, gli uni e gli altri adottano tutte le misure necessarie sul piano tecnico per la migliore conservazione dell'elemento fondamentale della loro industria;
 2. per quello che riguarda i lieviti secchi attivi, perché vengano condizionati in tale modo per essere venduti segnatamente nei paesi caldi;
- non rispondente alla realtà, nel caso dei lieviti di pane, perché l'immagazzinamento in fabbrica e i circuiti di distribuzione sono effettuati nelle condizioni migliori per la buona conservazione di questi

tipi di lieviti, che, d'altra parte, non possono sopportare senza inconvenienti temperature superiori a 4 °C.

Di conseguenza il Comitato chiede che questa disposizione venga soppressa.

Articolo 5

In accordo con le osservazioni generali (punto 5), il Comitato è del parere che questo articolo debba essere eliminato.

Infatti per il momento i suddetti tipi di lievito non sono ammessi nell'alimentazione umana, ma, proibirne l'impiego futuro in maniera così assoluta come è previsto nell'articolo 5, fa gravare su di essi un sospetto che, allo stato attuale delle ricerche non è sicuro.

A questo proposito il Comitato fa riferimento alle osservazioni generali, dalle quali appare chiaramente la necessità di disporre al più presto di una direttiva riguardante questi tipi di lievito.

Articolo 7

Il Comitato è del parere che per i lieviti freschi di pane, di cui al presente articolo, l'impiego di una progressione di pesi del tipo di quella prevista, possa essere applicata soltanto per un peso superiore a 475 g, almeno fino a che il Regno Unito conserverà il sistema di peso attuale.

Articolo 8

Il Comitato ritiene che questo articolo debba essere riveduto alla luce delle osservazioni generali, (punti 2 c) e 4).

Articolo 9

Questo articolo, che contiene le indicazioni che debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei lieviti, è difficile da leggere e da comprendere. Alcune indicazioni sono valide per tutti i lieviti; altre, le più numerose, sono valide per determinati tipi di lieviti, indicati facendo riferimento ad articoli della direttiva o a paragrafi dell'allegato.

Il Comitato ribadisce a proposito di questo articolo quanto ha già espresso nel quadro delle osservazioni generali, (paragrafo 2) e formula inoltre le seguenti considerazioni particolari:

— *paragrafo 1 c)* — Come già è stato segnalato, l'indicazione «viciato per l'alimentazione umana» sembra inopportuna per i lieviti coltivati sugli alcani (si veda l'articolo 5);

— *paragrafo 1 f)* — Gli ambienti di coltura dei «lieviti di coltura pura» e dei «lieviti-seme», sono di natura molto complessa. Detti tipi di lieviti sono venduti in contenitori di piccole dimensioni e inoltre sono oggetto di commercio tra specialisti disciplinato da convenzioni che specificano gli

elementi dell'ambiente di coltura. Il Comitato reputa di conseguenza che le disposizioni previste nel suddetto paragrafo siano difficilmente applicabili e gli sembra necessario che vengano adeguate alle condizioni reali del commercio di questi tipi di lieviti ;

- *paragrafo 1 g)* — Il Comitato rammenta le proprie osservazioni sull'articolo 3, paragrafo 3 c) in proposito ;
- *paragrafo 1 l)* — Il Comitato rammenta le considerazioni contenute nel punto 4 delle osservazioni generali e chiede che per i prodotti la cui denominazione sarebbe del tipo « lieviti trattati », venga menzionato il risultato del trattamento ;
- *paragrafo 2* — Si è osservato nel trasporto di prodotti imballati o insaccati che si fa sempre più strada la tendenza generale di mantenere il peso dei colli, per comodità di manipolazione, entro il limite di 50 kg. D'altro canto per alcuni tipi di lieviti, e in particolare per quelli di panificazione, le confezioni per la commercializzazione sono di solito di 10/15 kg.

Il Comitato chiede che si tenga conto delle due precedenti osservazioni affinché le disposizioni del paragrafo vengano adeguate alle condizioni del commercio.

Infine, riferendosi al testo in lingua francese il Comitato reputa che nella penultima riga del paragrafo in esame si dovrebbe leggere :

« Les indications visées au paragraphe 1 *peuvent ne figurer* » ecc. (anziché « *ne peuvent figurer* »).

Articolo 10

Per desiderio di precisione il Comitato è del parere che il testo del suddetto articolo dovrebbe essere formulato così :

« È vietato ... che si riferiscono ad una caratteristica *o ad effetti* che il prodotto considerato non ha *in maniera determinante...* consumatore ».

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1974.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alfons LAPPAS